



Ministero dell'Istruzione



Accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per il riuso gratuito del programma applicativo di gestione dell'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica sviluppato dal Ministero dell'Istruzione.

tra

il Ministero dell'istruzione, Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, nella persona della dottoressa *Simona Montesarchio*, in qualità di Direttore Generale, di seguito denominato "Ministero" – Amministrazione concedente;

e

la Regione Piemonte, Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, nella persona dottor *Arturo Faggio*, in qualità di Direttore, di seguito denominata "Regione" – Amministrazione utilizzatrice;

VISTI

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e visto, in particolare, l'articolo 15 concernente la possibilità di Accordi fra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera *m*), della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e, in particolare, l'articolo 4 che istituisce l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, così come modificato dall'articolo 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che, in sostituzione della citata Autorità, istituisce il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione;
- la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante "Norme per l'edilizia scolastica" e, in particolare, l'articolo 7, ai sensi del quale il Ministero dell'Istruzione *"realizza e cura l'aggiornamento, nell'ambito del proprio sistema informativo e con la collaborazione degli enti locali interessati, di un'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica diretta ad accertare la consistenza, la situazione e la funzionalità del patrimonio edilizio scolastico"*;

- inoltre, il citato articolo 7, il quale prevede, altresì, che *“detta anagrafe è articolata per regioni e costituisce lo strumento conoscitivo fondamentale ai fini dei diversi livelli di programmazione degli interventi nel settore”*;
- il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante *“Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali”* e, in particolare, l’articolo 9, comma 2, lettera c), il quale dispone che la Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *“Codice dell'Amministrazione Digitale”* (CAD) e, in particolare, gli articoli 68 e 69;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2005, recante *“Razionalizzazione in merito all'uso delle applicazioni informatiche e servizi ex articolo 1, commi 192, 193 e 194, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005)”* e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, lett. b), concernente il riuso, previo adattamento ed estensione alle esigenze di più amministrazioni, di applicazioni informatiche esistenti di proprietà di pubbliche amministrazioni;
- il decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 117, recante *“Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69”* e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, che attribuisce al Centro medesimo la denominazione di DigitPA, nonché la natura di ente pubblico non economico;
- il decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n. 134, recante *“Misure urgenti per la crescita del Paese”* e, in particolare, gli articoli 19, 20, 21 e 22, concernenti l’istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale (di seguito AgID) e la soppressione dell’ente DigitPA;
- il decreto legislativo del 26 agosto 2016, n. 179, recante *“Modifiche ed integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;
- il decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, recante disposizioni integrative e correttive al citato decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, che ha abrogato l’art. 70 del CAD e inserito il comma 2-*bis* all’art. 69 dello stesso CAD;
- il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1303, recante disposizioni generali comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e, in particolare, l’articolo 59 che prevede la possibilità di utilizzare i fondi strutturali per sostenere attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit, nonché per sostenere azioni mirate a rafforzare la capacità delle autorità dei Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare tali fondi;

- il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1301, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
- il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1304, relativo al Fondo sociale europeo;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (di seguito, CIPE) n. 18/2014 e Decisione di esecuzione C(2014) 8021 Final – CCI 2014IT16M8PA001 del 29 ottobre 2014 di approvazione dell' "Accordo di Partenariato 2014-2020 Italia";
- la decisione della Commissione Europea C(2014) del 17 dicembre 2014, n. 9952, concernente l'approvazione del Programma Operativo Nazionale (PON) CCI 2014IT05M2OP001 cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE) e dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Programmazione 2014-2020 – a titolarità del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- la decisione della Commissione europea C(2016) del 9 agosto 2016, n. 5246 Final, che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 9952, approvando una revisione del programma operativo "Per la Scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" CCI 2014IT05M2OP001 per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE) – Programmazione 2014-2020 – a titolarità Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;– nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" in Italia;
- la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2017) 8856 Final del 18 dicembre 2017, che modifica la sopracitata decisione C(2014) del 17 dicembre 2014, n. 9952, approvando la riprogrammazione del PON con le relative tavole finanziarie;
- la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2018) 598 Final dell'8 febbraio 2018, che modifica la sopracitata decisione di esecuzione C(2014) 8021 che approva determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia;
- la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2018) 6333 Final dell'8 ottobre 2018, che modifica la decisione di esecuzione C(2014)9952 che approva determinati elementi del programma operativo "Per la Scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" in Italia CCI 2014IT05M2OP001;
- la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2018) 7764 Final del 20 novembre 2018, che modifica la decisione di esecuzione C(2014)9952 che approva determinati elementi del programma operativo "Per la Scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento" per il

- sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" in Italia;
- il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni", e in particolare l'articolo 6 concernente "Interventi urgenti sull'organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca", che modifica l'articolo 1, comma 345, della la legge 30 dicembre 2018, n. 145;
 - il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca, attualmente in corso di conversione, e in particolare l'articolo 4;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2019, n. 140, recante regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
 - il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 settembre 2014, n. 753, ancora in vigore, che individua gli Uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e, in particolare, l'allegato 4;
 - l'Accordo, in sede di Conferenza Unificata, tra Governo, Regioni ed Enti locali sul sistema nazionale delle anagrafi dell'edilizia scolastica – Rep. Atti n. 11/CU del 6 febbraio 2014, che chiarisce che *"il Sistema Nazionale dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica prevede due componenti: una centrale "SNAES" che garantisce al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca le conoscenze necessarie all'adempimento della sua missione istituzionale di indirizzo, pianificazione e controllo e un'altra, distribuita in "nodi regionali" denominata ARES, che assicura la programmazione, a livello regionale, del patrimonio edilizio e la gestione del medesimo su base provinciale, comunale e di singola unità scolastica, in un quadro di integrazione e condivisione delle informazioni con i sistemi informativi degli Enti locali stessi"*;
 - l'Accordo, in sede di Conferenza Unificata, tra Governo, Regioni ed Enti locali, concernente la definizione dei tracciati record e dei relativi documenti in materia di anagrafe dell'edilizia scolastica, di cui al punto 1.1 dell'allegato tecnico all'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata sul sistema nazionale delle anagrafi dell'edilizia scolastica del 6 febbraio 2014 (Rep. Atti n. 11/CU) – Rep. Atti n. 147/CU del 27 novembre 2014;
 - l'Accordo, in sede di Conferenza Unificata, tra Governo, Regioni ed Enti locali sull'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica. Rep. Atti n. 87/CU del 30 luglio 2015;
 - l'Accordo, in sede di Conferenza Unificata, tra Governo, Regioni ed Enti locali sull'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, relativo alle modifiche al tracciato record dei dati ed alla

- modifica dell'architettura di sistema per lo scambio dei sistemi informativi – Rep. Atti n. 136/CU del 10 novembre 2016;
- l'Accordo quadro tra Governo, Regioni ed Enti locali, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in materia di edilizia scolastica – Rep. Atti. n. 94/CU del 6 settembre 2018;
 - in particolare, l'articolo 4, punto 7, del sopra citato Accordo quadro tra Governo, Regioni ed Enti locali - Rep. Atti. n. 94/CU del 6 settembre 2018, ai sensi del quale “In considerazione della differente architettura informatica fino ad ora utilizzata dalla Regione Piemonte per l'anagrafe dell'Edilizia scolastica, l'attuazione di quanto previsto nei commi precedenti è altresì subordinata ad un successivo accordo bilaterale tra la Regione Piemonte ed il MIUR con il quale sono definite le opportune azioni per un'adeguata implementazione della nuova infrastruttura”;
 - l'Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali in materia di edilizia scolastica, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Modifiche alla scheda dati e al cronoprogramma – Rep. Atti n. 131/CU del 22 novembre 2018;
 - le *'Linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni'*, adottate dall'AgID con Determinazione 9 maggio 2019, n. 115/2019, in attuazione degli articoli 68 e 69 del Codice dell'Amministrazione Digitale;

CONSIDERATO CHE

- a) il Ministero, in attuazione degli Accordi in sede di Conferenza Unificata sopra citati, ha reingegnerizzato il Sistema Nazionale dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica (SNAES);
- b) la reingegnerizzazione del Sistema Nazionale dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica ha compreso, tra l'altro, lo sviluppo del nuovo programma applicativo *“Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica”* – 2019 versione 1.0 (nel seguito indicato, sinteticamente, con *“Programma ARES 2.0”*) per la gestione delle Anagrafi Regionali dell'Edilizia Scolastica, realizzato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale *“Per la Scuola”*, CCI 2014IT05M2OP001, codice operazioni 11.1.2B-FSEPON-RTIHP-2016-1, 11.1.2B-FSEPON-RTIHP-2018-1, 11.1.2B-FSEPON-RTIHP-2018-2;
- c) il *“Programma ARES 2.0”* è basato sulla scheda dati dell'Anagrafe Nazionale dell'Edilizia Scolastica adottata, da ultimo, con l'Accordo in sede di Conferenza Unificata del 22 novembre 2018 – Rep. Atti. n. 131/CU;
- d) il *“Programma ARES 2.0”* – nel rispetto delle norme vigenti in materia – è stato sviluppato e creato espressamente per soddisfare specifiche esigenze del Ministero che ne detiene tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale, di utilizzo e di sfruttamento economico;
- e) il *“Programma ARES 2.0”* – nel rispetto delle norme vigenti in materia – è stato sviluppato e creato, altresì, espressamente per soddisfare specifiche esigenze delle Regioni, che ne hanno approvato caratteristiche, funzionalità e dati gestiti;
- f) al fine di non disperdere il patrimonio informativo consolidatosi negli anni, il citato *“Programma ARES 2.0”* comprende specifici moduli *software* che consentono di trasferire gran parte delle

informazioni presenti nelle attuali banche dati ARES alle nuove banche dati gestite dal “Programma ARES 2.0”.

- g) la Regione Piemonte ha manifestato la volontà di utilizzare il “Programma ARES 2.0”;
- h) attesa la specificità dell’applicativo (EDISCO) di gestione dell’ARES attualmente in uso presso la Regione Piemonte, l’impiego dei sopra citati moduli di trasferimento dei dati ha richiesto attività integrative finalizzate allo sviluppo di un modulo *software* integrativo del “Programma ARES 2.0”;
- i) nel corso della conseguente interlocuzione tecnica posta in essere con la Regione, il Ministero, si è impegnato a realizzare dette attività integrative, con il necessario, imprescindibile, contributo tecnico da parte della stessa Regione, prospettando, altresì, un piano di attuazione delle attività medesime;
- j) la Regione Piemonte, con nota Prot. 52622 del 24 aprile 2020, ha espresso la propria condivisione rispetto alle attività integrative e al relativo piano di attuazione, di cui alla precedente lettera i), come rappresentati nello schema “FASI OPERATIVE DEL PROCESSO DEL CARICAMENTO DEI DATI NEL FORMATO XML”, trasmesso con e-mail dal Ministero alla stessa Regione, e allegato alla citata nota prot. n. 52622/2020;
- k) il Ministero ha realizzato e collaudato con esito positivo il modulo applicativo integrativo del “Programma ARES 2.0”, di cui alle lettere h), i) e j) che precedono;
- l) la Regione Piemonte – nel rispetto delle norme vigenti in materia – ritiene, quindi, conveniente utilizzare il “Programma ARES 2.0” per il soddisfacimento delle proprie esigenze, tenendo conto della possibilità di personalizzazioni come di seguito disciplinate;
- m) il Ministero, alla luce delle norme sopra richiamate e delle finalità dalle stesse perseguite, ritiene di concedere alla Regione in epigrafe il riutilizzo gratuito del “Programma ARES 2.0”;
- n) con Delibera n. 6-1285 del 30 aprile 2020 la Giunta della Regione Piemonte ha approvato il presente accordo e ha autorizzato alla sottoscrizione dello stesso il Direttore della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro successivamente meglio individuato con comunicazione prot. n. 100552 del 24 agosto 2020, acquisita dal Ministero con Prot. DGEFID n. 27661 del 1 settembre 2020, nella persona del Dott. Arturo Faggio,

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il Ministero – amministrazione concedente – concede alla Regione Piemonte– amministrazione utilizzatrice – la cessione in riutilizzo del nuovo programma applicativo “Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica” – 2019 versione 1.0, indicato, sinteticamente, con “Programma ARES 2.0”, con le modalità di seguito indicate.
2. La cessione in riutilizzo del programma è a titolo gratuito e a tempo indeterminato, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto.
3. La Regione, fermo restando quanto disposto ai successivi articoli 5, 6 e 7, utilizzerà il “Programma ARES 2.0” in modo funzionale ai fini istituzionali per i quali lo stesso è stato sviluppato.

4. Il “Programma ARES 2.0” viene ceduto in riuso in formato sorgente, completo della relativa documentazione e composto da quanto descritto nell’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 **(Finalità)**

1. Con il presente Accordo si attuano le correlate disposizioni di cui agli Accordi tra Governo, Regioni e Enti locali, citati nelle premesse e si disciplinano le modalità di cessione del “Programma ARES 2.0”, nonché gli obblighi e gli impegni reciproci tra il Ministero e la Regione (nel seguito, anche, “le Parti”).
2. Con la cessione in riuso del programma oggetto del presente Accordo, la Regione viene dotata di un nuovo applicativo per la gestione della propria Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica e per l’interazione della stessa con l’Anagrafe Nazionale dell’Edilizia Scolastica presso il Ministero.

Articolo 3 **(Consegna del “Programma ARES 2.0”)**

1. Tutti i prodotti costituenti il “Programma ARES 2.0”, come descritti nell’Allegato A, nonché il modulo *software* integrativo di cui alle premesse, anch’esso completo di manuale per l’utente, sono consegnati dal Ministero alla Regione in formato elettronico, su supporto ottico costituito da un ‘*Compact Disk*’ predisposto per la sola lettura (1 CD-ROM), contestualmente alla sottoscrizione del presente atto.
2. Al fine di consentire l’esame preventivo della documentazione tecnica, i manuali elencati al paragrafo 5 dell’Allegato A sono stati, comunque, consegnati alla Regione congiuntamente allo schema del presente Accordo.
3. La sottoscrizione del presente atto costituisce ricevuta da parte della Regione della predetta consegna e impegno della Regione stessa ad utilizzare quanto ricevuto, in stretta osservanza delle disposizioni del presente Accordo.
4. Il Programma, che è basato sulla medesima pila tecnologica già in uso presso le Regioni per il funzionamento della precedente versione dell’Anagrafe regionale dell’edilizia scolastica, è installato interamente a cura e spese della Regione.
5. L’Allegato A al presente Accordo riporta l’elenco di tutti i componenti *software* e documentali del “Programma ARES 2.0” e dei componenti *software* ‘*open source*’ “esterni”, integrati nello stesso.

Articolo 4 **(Titolarità del “Programma ARES 2.0”, diritti d’autore e di proprietà - manleva)**

1. La Regione prende atto che il “Programma ARES 2.0” è protetto da diritto d’autore e dagli altri diritti di privativa applicabili alla fattispecie.

2. Tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale, di utilizzazione e di sfruttamento economico del “Programma ARES 2.0” rimangono in capo al Ministero.
3. Il Ministero garantisce che il “Programma ARES 2.0” è di propria esclusiva proprietà e che il perfezionamento del presente Accordo non costituisce violazione di diritti di titolarità di terzi.
4. Il Ministero, pertanto, manleva e tiene indenne la Regione da ogni responsabilità nel caso in cui venga promossa un’azione giudiziaria da parte di terzi che pretendano diritti d’autore, di marchio e/o di brevetti italiani e stranieri sul “Programma ARES 2.0”.

Articolo 5

(Impegni divieti e obblighi delle Parti)

1. La Regione si impegna ad utilizzare i prodotti oggetto del presente Accordo nel proprio ambito territoriale ed esclusivamente per le finalità previste dal presente Accordo.
2. La Regione non può cedere a terzi, né utilizzare a fini commerciali i prodotti oggetto del presente Accordo.
3. La Regione si impegna a installare, a propria cura e a proprie spese, sui propri sistemi, ovvero su sistemi di cui intende avvalersi, il “Programma ARES 2.0” e ad ultimare tutte le attività di installazione entro quarantacinque giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo.
4. Al fine di garantire l’uniformità, per tutte le Regioni, delle strutture dati e delle funzionalità dell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica, nonché al fine di garantire continuità e uniformità, su tutte le Regioni, nell’acquisizione dei dati regionali da parte del Ministero, il Ministero e la Regione concordano che non potranno essere apportate modifiche alla struttura del *database* e alle funzioni *software* del “Programma ARES 2.0”, se non in modalità aggiuntiva (integrazioni), come meglio specificato al comma 5.
5. Il “Programma ARES 2.0” è sviluppato in forma modulare e organizzato per funzionalità; esso consente l’aggiunta di eventuali nuovi moduli funzionali, qualora ne sussista la necessità, senza che tali integrazioni compromettano il prodotto così come ceduto in riuso alla Regione. Al fine quindi di mantenere stabile la configurazione iniziale del sistema e di consentire il ‘*versioning*’ del programma a seguito di possibili rilasci successivi, la Regione non può sviluppare funzionalità aggiuntive all’interno dei moduli funzionali preesistenti, ma ha la facoltà di realizzare integrazioni al “Programma ARES 2.0” mediante l’aggiunta di moduli esterni alla struttura applicativa ceduta in riuso. I nuovi moduli aggiuntivi dovranno essere compresi in un unico ‘*folder*’ auto-consistente e installati nella ‘*root*’ dell’applicazione originaria rimanendo così indipendenti, ma allo stesso tempo integrati nella struttura applicativa. È consentita alla Regione la sola modifica della ‘*Master Page*’, alla funzionalità ‘*DIV_MENU*’, per permettere l’inserimento di nuove voci, ed eventuali sotto voci, nel menu ‘*master*’ dell’applicativo al fine di creare il nuovo punto di accesso al modulo implementato. Analogamente, dal punto di vista del ‘*Data Base*’, non potrà essere apportata nessuna modifica alla sua struttura originaria, ma, se necessario, potranno essere aggiunte ulteriori tabelle che, tramite i ‘*campi chiave*’, si andranno a relazionare con le tabelle del ‘*Data Base*’ del “Programma ARES 2.0”, come descritto nell’Allegato A al presente Accordo.

6. Nel caso si rendesse necessaria una modifica alla struttura del *database* e/o alle funzioni *software* del “Programma ARES 2.0”, rilevata e condivisa da tutte le Regioni, queste ultime si coordineranno tra di loro e poi coinvolgeranno il Ministero riguardo a tale necessità, fornendo le opportune motivazioni, le sopravvenute esigenze e la proposta di modifica individuata. Il Ministero, nei limiti delle disponibilità finanziarie, effettuerà le proprie valutazioni tecniche, funzionali, organizzative ed economiche in riferimento ai possibili impatti sul nodo centrale SNAES al fine di individuare, assieme al Coordinamento delle Regioni, eventuali modalità di intervento e la tempistica più convenienti con cui, eventualmente, procedere all’implementazione della modifica.
7. Le spese per la manutenzione e l’assistenza, nonché per le eventuali personalizzazioni del “Programma ARES 2.0”, sono a carico della Regione. Il Ministero dell’Istruzione garantisce la manutenzione correttiva – ovvero la risoluzione di eventuali malfunzionamenti – del “Programma ARES 2.0” per un anno solare a partire dalla data di avvio in esercizio dello stesso da parte della Regione e, comunque, per non più di diciotto mesi dalla data della prima sottoscrizione del presente Accordo tra il Ministero e una delle Regioni partecipanti allo SNAES.

Articolo 6 **(Responsabilità)**

1. La Regione dichiara di aver effettuato la verifica di tutta la documentazione tecnica e di aver effettuato tutte le verifiche funzionali, organizzative ed economiche necessarie e di ben conoscere il funzionamento del “Programma ARES 2.0” e le sue specifiche tecniche e funzionali, ritenendo lo stesso idoneo a soddisfare le proprie esigenze, anche tenuto conto delle personalizzazioni che si renderanno necessarie.
2. La Regione dichiara di provvedere, all’occorrenza e, comunque, nel rispetto del presente Accordo, ad eseguire gli interventi di manutenzione/assistenza/evoluzione del “Programma ARES 2.0” nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), nonché delle norme attuative dello stesso.
3. La Regione solleva il Ministero da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni – diretti e indiretti, materiali e immateriali – che la Regione medesima o terzi dovessero subire per l’utilizzo di quanto forma oggetto del presente Accordo.
4. La Regione assume ogni e qualsiasi responsabilità in merito all’uso, alle modifiche, alle integrazioni, alle personalizzazioni e agli adattamenti del “Programma ARES 2.0” dalla stessa operati successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo, anche in caso di violazione di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Pertanto, la Regione si obbliga sin d’ora a manlevare e tenere indenne il Ministero, anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse la responsabilità per i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.

Articolo 7
(Nuove integrazioni)

1. La Regione può integrare, a propria cura e a proprie spese, il “Programma ARES 2.0”, nel rispetto di quanto disposto dal precedente articolo 5.
2. Qualora il “Programma ARES 2.0” venga integrato dalla Regione, a cura e spese della medesima, con ulteriori moduli funzionali, resta sin d’ora pattuito che detti moduli saranno ceduti, dalla Regione al Ministero, in riuso, a titolo gratuito e a tempo indeterminato, con le stesse modalità del presente Accordo e che il Ministero, a sua volta, li cederà in riuso, a titolo gratuito e a tempo indeterminato, con le stesse modalità del presente Accordo, alle altre Regioni eventualmente interessate.
3. Tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale, di utilizzazione e di sfruttamento economico degli eventuali moduli aggiuntivi, di cui ai precedenti due commi, rimarranno in capo alla Regione.

Articolo 8
(Riservatezza)

1. Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato di cui il personale, comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, venga a conoscenza in sede di attuazione del medesimo.

Articolo 9
(Cause di risoluzione)

1. Cause di risoluzione del presente Accordo, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, salvo comunque il diritto al risarcimento del danno, sono:
 - a) il mancato rispetto delle condizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 8 del presente atto;
 - b) l’utilizzazione, la riproduzione, la cessione o la diffusione non autorizzate di copie del “Programma ARES 2.0” o di parti di esso, poste in essere dalla Regione a qualsiasi scopo;
 - c) la mancata messa in utilizzo del “Programma ARES 2.0”, che può mettere a rischio la completezza dei dati dell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica.

Articolo 10
(Foro competente)

1. Le Parti concordano di comporre amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall’interpretazione e dall’attuazione del presente Accordo. Nel caso in cui non sia possibile pervenire alla composizione amichevole, la controversia, ai sensi dell’art. 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), sarà devoluta al giudice amministrativo, in particolare, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma.

Articolo 11
(Formazione e sottoscrizione)

1. Il presente atto è formato con strumenti informatici dell'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Allegati:

- Allegato A;
- Nr. 1 CD-ROM contenente i prodotti costituenti il "Programma ARES 2.0", come descritti nell'Allegato A.

PER IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Simona Montesarchio



Documento firmato digitalmente

PER LA REGIONE PIEMONTE
IL DIRETTORE
Dott. Arturo Faggio



Documento firmato digitalmente